

	Comune di Santo Stefano Ticino Prov. di Milano	C.C.	Numero: 10	data: 23.04.2012
	OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE URBANA PER L'ANNO 2012.			

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemiladodici addi ventitre del mese di Aprile alle ore 21,00 nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di 1^a convocazione.

Elenco consiglieri:

		Presenti
1)	GRILLO AUGUSTO	SI
2)	MARTIRE MARIA TERESA	SI
3)	OLDANI GIANPAOLO	SI
4)	PIANTA MARIA GRAZIA	SI
5)	NEGRONI AURELIO	SI
6)	OLDANI CARMEN	SI
7)	FORNAROLI ALBERTO	SI
8)	FUSAR POLI ELENA ORSOLA	NO
9)	SERATI ELDA	SI
10)	TUNESI FRANCO	SI
11)	VISMARA FIORENZO	SI
12)	MAININI RINO	SI
13)	CIAVANNI RAFFAELE	SI
14)	MARTIRE DOMENICO	SI
15)	ZANZOTTERA ALESSIO	SI
16)	TUNESI DANTE REMO	SI
17)	PELLEGATA ALESSANDRO	SI

Partecpa alla seduta il Dr. Lorenzo Olivieri – Segretario del Comune di Santo Stefano Ticino.

Il Sig. Augusto Grillo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

C.C. N. 10 del 23.04.2012

DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE URBANA PER L'ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l'art.8 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n.23, ha previsto l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014, con la quale veniva sostituita, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI),

l'art. 13, decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici), ha apportato sostanziali modifiche agli artt. 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 23/2011, disponendo:

- l'anticipazione dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) a partire dal 1° gennaio 2012 in via sperimentale per un periodo triennale (2012-2014);
- presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/02, C/06 e C07 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile per il calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5, e 6 decreto legislativo n.504/1992, e dei commi 4 e 5, dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011;
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è ottenuto moltiplicando le rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, per i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad esclusione della categoria catastale A/10, e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, e per i fabbricati classificati nella categoria D/5;

60 per i fabbricati del gruppo catastale D, ad esclusione della categoria catastale D/5. Detto moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 25% per il moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali nella previdenza agricola il moltiplicatore da applicare è pari a 110;

- l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata dai comuni con deliberazione del consiglio comunale, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è, altresì, riducibile allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, e può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3- bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- per l'abitazione principale, e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di 200 euro rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella di base per le unità tenute a disposizione;
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ed esclusivamente per l'abitazione del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato a abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. I comuni possono, altresì prevedere che l'aliquota ridotta e la detrazione si applichino anche ai soggetti anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- a seguito della determinazione dell'imposta, il contribuente dovrà versare allo Stato, contestualmente all'imposta municipale propria, la metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad esclusione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota riservata allo Stato;

- il fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto in misura corrispondente al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'Imu con applicazione delle aliquote di base;
- l'ulteriore riduzione del trasferimento statale, quel concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, di €1.450,00 milioni, si aggiunge a quelle già disposte con i provvedimenti legislativi in precedenza approvati.

Considerato che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

Tutto ciò premesso, ritenuto di provvedere per l'anno 2012 le seguenti aliquote:

- 1) **Aliquota del 0,5 per cento** si applica in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con la precisazione che sia l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimori stabilmente o risieda anagraficamente. L'aliquota si estende alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle su dette categorie catastali.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è fissata una detrazione d'imposta nella misura di €200,00. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

- 2) **Aliquota del 0,65 per cento** si applica alle restanti unità immobiliari e alle aree fabbricabili mentre per i terreni agricoli si applica il **0,5 per cento**;

Sentiti i seguenti interventi:

Il Sindaco relaziona sull'argomento;

Tunesi D.: chiede al Comune un impegno per ridurre l'aliquota sulla prima casa per alcune categorie di persone, fasce deboli.

Pellegata: Premette che l'attuale situazione è un lascito del precedente Governo. Evidenzia come sia anomalo rateizzare una tassa senza sapere quanto si pagherà complessivamente, posto che Stato sino a dicembre e Comune sino a settembre, a quanto gli risulta, potranno cambiare le aliquote.

Martire D.: Sostiene che sulla prima casa il comune poteva scegliere di abbassare. Avrebbe voluto presentare un emendamento ma, precedentemente informato dal Segretario circa le modalità a emendare il Bilancio, decide comunque di consegnarlo durante la seduta di approvazione affinché sia acquisito comunque agli atti. Descrive il contenuto della sua proposta che viene acquisita agli atti nel documento allegato (Sub A);

Zanzottera: Chiede se sia stata fatta la simulazione con aliquote base e quelle che andate ad applicare e quali siano gli esiti di tale operazione.

Sindaco: Riferisce che, secondo i conteggi effettuati, anche con la tariffa allo 0,5% la tassa che si pagherebbe è uguale a quella dell'ultimo anno in cui si è pagata l'ICI;

Martire D.: Replica che le rendite sono aumentate del 60% e che bastava toccare un poco le altre case e si poteva tenere l'aliquota della prima casa allo 0,4%.

Sindaco: Invita a guardare la situazione e i numeri e chiede all'Assessore al Bilancio di illustrare i conteggi effettuati, le stampe suddivise per categorie di immobili per comprendere appieno l'effettiva incidenza delle diverse tipologie di beni immobili.

Fornaroli: Illustra, pertanto, il quadro evidenziando come toccare le aliquote per le distinte categorie di immobili diverse dalla prima casa aumentandole rispetto al 6,5, che era l'aliquota applicata precedentemente, non avrebbe contribuito in modo significativo essendo comprese tra "gli altri immobili diversi dalla prima casa" molte situazioni a carattere non speculativo, quali aree ricevute in successione o case fatte dai padri ai figli.

Serati: premette di cogliere favorevolmente lo spunto di Tunesi Dante. Riferisce che l'Amministrazione fa molta attenzione alle situazioni di difficoltà economica (reddituale) e che non sono mai state emesse cartelle esattoriali. Siamo purtroppo costretti ad applicare leggi non giuste.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli;

Consiglieri presenti e votanti n.16

Voti favorevoli n.11

Astenuti n. --

Contrari n.5 (Ciavanni, Martire D., Tunesi D., Pellegata, Zanzottera)

espressi per alzata di mano,

DELIBERA

per le ragioni e considerazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo della presente deliberazione, e avvalendosi della facoltà prevista dall'art.13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n.201, di determinare la modifica delle aliquote base

da applicare per l'annualità d'imposta 2012 all'imposta municipale propria nel modo seguente:

- 1) **Aliquota del 0,5 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze:**
- 2) L'aliquota è applicata all'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali A, ad esclusione della categoria catastale A/10, dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, a condizione che sia l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimori stabilmente ed abbia la residenza anagrafica. Detta aliquota si applica anche alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali individuate. L'aliquota ridotta e la detrazione su applicando anche ed esclusivamente per l'abitazione del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Per l'abitazione principale, e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di 200 euro rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

- 3) **Aliquota del 0,65 per cento per la restanti unità immobiliari, per le aree fabbricabili mentre per i terreni agricoli si applica il 0,5 per cento;**

Dare atto che l'imposta municipale propria è determinata applicando la rendita catastale rivalutata del 5% un moltiplicatore fisso stabilito per le seguenti categorie catastali nelle misure di:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad esclusione della categoria catastale A/10, e per le categoria catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e per le categoria catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, e per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

60 per i fabbricati del gruppo catastale D, ad esclusione della categoria catastale D/5.
Detto moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Consiglieri presenti e votanti n.16, voti favorevoli n.11, astenuti n. -- , contrari n.5 (Ciavanni, Martire D., Tunesi D., Pellegata, Zanzottera), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° - del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

ALLEGATO "SUB. A)"

Consegnato e manov. del Segretario
durante la seduta,

Olw

CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 APRILE 2012

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4: "DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE URBANA PER L'ANNO 2012"

Dai dati ricavati dal materiale fornito ai consiglieri comunali e a seguito degli approfondimenti effettuati con la collaborazione dell'Ufficio Ragioneria del Comune, si riscontra che la Giunta ha previsto un'entrata IMU per il 2012 di **€ 771.000**, di cui:

- ▶ € 300.000 derivanti dall'applicazione di un'aliquota IMU dello 0,5% sull'abitazione principale
- ▶ € 471.000 derivanti dall'applicazione di un'aliquota IMU dello 0,65% sulle restanti unità immobiliari e alle aree fabbricabili mentre per i terreni agricoli si applica lo 0,5%.

Considerato che il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 ha stabilito che l'aliquota base dello 0,4% per l'abitazione principale può essere ridotta o aumentata dai Comuni dello 0,2% e che l'aliquota 0,76 per i restanti immobili può essere ridotta o aumentata dai Comuni del 0,3%.

Visto che la Giunta ha proposto un aumento dell'aliquota sull'abitazione principale dello 0,1% e una diminuzione dell'aliquota sugli altri immobili dello 0,11% e che, nonostante questo significhi il mantenimento delle vecchie aliquote ICI, questa proposta comporterà comunque un aggravio per i proprietari di abitazioni principali e pertanto per la gran parte delle famiglie, poiché le stesse aliquote si applicheranno a valori catastali aumentati del 60% e che tale aumento sarà solo parzialmente mitigato dalle detrazioni. Infatti, per rendite catastali superiori a € 300 (quindi appartamenti medio-piccoli) ci si troverà a pagare di più della vecchia ICI a meno che non si abbiano ben 3 figli a carico.

Considerato che il particolare momento di crisi economica e finanziaria tocca da vicino molte famiglie che, tra l'altro, sono sottoposte anche a diversi altri aumenti quali quello dell'IVA, dei carburanti e dell'energia e che si ritiene pertanto di proporre di non gravare ulteriormente anche il carico fiscale sulla prima casa, che non è certo una forma di investimento né tantomeno una fonte di reddito.

Il sottoscritto consigliere comunale, Domenico Martire, propone di emendare come segue la delibera di "Determinazione aliquota imposta municipale urbana per l'anno 2012", **senza comportare diminuzione delle previsioni di entrata.**

Imponibile

Dall'applicazione delle aliquote proposte dalla Giunta si ricavano i seguenti imponibili:

A) abitazione principale

€ 300.000 / 0,5 x 100 = € 60.000.000

Oltre le detrazioni per abitazione principale.

B) restanti unità immobiliari e aree fabbricabili

€ 461.000 / 0,27 x 100 = € 171.000.000 circa

C) terreni agricoli

€ 10.000 / 0,12 x 100 = € 8.333.000 circa.

NB – le aliquote applicate per ricavare gli imponibili 1B e 1C sono quelle proposte dalla giunta, diminuite dello 0,38% che sarà versato allo Stato.

PROPOSTA ALIQUOTE EMENDATE

A) abitazione principale – aliquota 0,3%

€ 60.000.000 x 0,3% = **€ 180.000**

B) restanti unità immobiliari e aree fabbricabili – aliquota 0,72

€ 171.000.000 x 0,34% = **€ 581.000** circa (quota di competenza del Comune)

€ 171.000.000 x 0,38% = € 650.000 circa (quota versata allo Stato)


C) terreni agricoli

Mantenimento proposta della Giunta (0,5%), entrata **€ 10.000**

Entrata IMU 2012 (A + B + C) = € 771.000

Santo Stefano Ticino, 23/04/2012

Domenico Martire



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO
Provincia di Milano

Allegato alla proposta di:

Deliberazione Consiglio Comunale

N. 10 del 23 APR. 2012

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE URBANA PER L'ANNO 2012**

Parere espresso in applicazione art.49 T.U.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere

Favorevole

Contrario

Li..... 13 APR. 2012



La Responsabile dell'Area Amministrativa/Econom. Finanz.

Maria Colombo

Maria Colombo

Parere espresso in applicazione art.49 T.U.

In merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere

Favorevole

Contrario

Li..... 13 APR. 2012



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Maria Colombo

Parere espresso in applicazione art.49 T.U. (limitatamente alle variazioni di bilancio)

In merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, l'atto proposto risulta essere coerente ed attendibile con riferimento alle previsioni di bilancio, nonchè alla verifica effettuata dello stato di accertamento delle entrate e di impiego delle spese, si esprime parere

Favorevole

Contrario

Li.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Parere espresso in applicazione art.49 e 153, c.5, T.U.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si attesta che la spesa ammontante a complessive €.....trova idonea copertura finanziaria nelle somme disponibili nel bilancio di previsione, Intervento..... - capitolo.....

O e che la stessa trova idonea copertura finanziaria in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata

e, pertanto, si esprime in ordine alla regolarità contabile parere

Favorevole

Contrario

Li.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

O Nota: utilizzare se ricorre la fattispecie.

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO
Prov. di Milano
Via Garibaldi n.9 – C.A.P. 20010

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Augusto GRILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Lorenzo OLIVIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Santo Stefano Ticino, li **10 MAG 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Lorenzo OLIVIERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art.134 – comma 3 – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Santo Stefano Ticino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Santo Stefano Ticino, li **10 MAG 2012**

UFFICIO SEGRETERIA
Il Responsabile del Procedimento
Giuseppina Bertani

Giuseppina Bertani

